

Le nuove misure delle sanzioni per gli istituti di conciliazione fiscale

L'art. 1 della L. 13/12/2010, n. 220, ha modificato la mappa delle sanzioni fiscali applicabili per la definizione agevolata delle sanzioni aumentandone l'entità.

Il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472)

Il comma 20, ha aumentato:

- a) da 1/12 a 1/10 del minimo la sanzione dovuta nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla sua commissione;
- b) da 1/10 a 1/8 del minimo la sanzione dovuta per la regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o, se ciò non è previsto, entro un anno dall'omissione o dall'errore);
- c) da 1/12 a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni.

Le modifiche decorrono per le violazioni commesse a decorrere da 1°/2/2011.

La mappa delle sanzioni (conteggiate sul minimo)

violazione	Termine per il ravvedimento	Sanzione fino 31/1/2011	Sanzione dal 1°/2/2011
Omesso versamento	entro 30 giorni dalla scadenza	1/12 (a)	1/10 (b)
	oltre 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione	1/10 (b)	1/8 (c)
Irregolarità che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo	entro il termine di presentazione della dichiarazione (in assenza, entro 12 mesi dalla violazione)	1/10	1/8
Omessa dichiarazione	Entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione	1/12 (a)	1/10 (b)
(a) Pari al 2,5% dell'importo non versato. (b) Pari al 3% dell'importo non versato. (c) Pari al 3,75% dell'importo non versato.			

Avvertenza: le sanzioni meramente formali, cioè quelle che non recano pregiudizio all'attività di controllo e che non incidono sulla determinazione del tributo e sul suo versamento, non sono punibili (art. 6 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472).

L'infrazione commessa può essere regolarizzata mediante il pagamento contestuale (risoluzione 22/5/2007, n. 109/E) del tributo, degli interessi (conteggiate al tasso legale con maturazione "giorno per giorno") e della sanzione ridotta prima dell'inizio delle attività ispettive.

Nel caso di violazioni sostanziali (cioè l'omessa o l'errata indicazione di redditi, l'errata determinazione di redditi o l'esposizione di indebite deduzioni dall'imponibile o detrazioni d'imposta) la regolarizzazione comporta il pagamento sia della sanzione ridotta al 12,5% (pari a 1/8 dell'importo minimo irrogabile previsto nella misura del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito sia della sanzione del 3,75% da conteggiarsi sulla differenza d'imposta liquidata in base alla dichiarazione integrativa.

Va tenuto presente che dal 1°/1/2011 la misura degli interessi legali è stata elevata dall'1% all'1,5% per effetto del D.M. 7/12/2010.

La misura degli interessi legali

Periodo	Tasso	D.M.
dal 1°/1/2011	1,5%	7/12/2010
dal 1°/1/2010 al 31/12/2010	1%	4/12/2009

Qualora l'irregolarità consista per la ritardata presentazione del Mod. F24 con "saldo zero", per aver optato la compensazione, la sanzione è di € 6 se il ritardo non è superiore a cinque giorni e a € 19 se superiore (purché entro l'anno).

Ad esempio, se le ritenute ammontano a € 1.000,00 e non sono state versate entro il 16/11/2010 ma il 16/4/2011 la regolarizzazione comporta il pagamento dell'importo di € 1.035,59 così determinato:

ritenute non versate	€ 1.000,00
Interessi legali:	
• dal 17/11 al 31/12: 1.000,00x1x45 : 36500	€ 1,23
• dal 1/1 al 16/4: 1.000,00x1,5x106 : 36500	€ 4,36
Sanzione : 3% di 1.000,00	€ <u>30,00</u>
Totale	€ 1.035,59

Se, invece, l'irregolarità è stata commessa il 16/2/2011 si ha:

ritenute non versate	€ 1.000,00
Interessi legali: 1.000,00x1,5x59 : 36500	€ 2,42
Sanzione : 3,75% di 1.000,00	€ <u>37,50</u>
Totale	€ 1.039,92

Le definizioni agevolate

Il comma 18, lettere b) e c), ha aumentato da un quarto a un terzo del minimo la sanzione prevista per i casi di adesione all'invito al contraddittorio e di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento. Inoltre, è stata elevata da un ottavo a un sesto la sanzione per l'adesione ai processi verbali di constatazione.

La definizione anteriore all'accertamento (D.Lgs. 19/6/1997, n. 218)

Fatispecie	Sanzione sul minimo	
	fino 31/1/2011	dal 1/2/2011
Accertamento con adesione (artt. 2, comma 5, e 3, comma 3)	¼	1/3
Adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione (artt. 5, comma 1-bis, e 5-bis)	1/8	1/6
Rinuncia a proporre ricorso contro l'avviso di accertamento (art. 15, comma 1)	1/4	1/3
Acquiescenza forzata dell'avviso di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio (art. 15, comma 2-bis)	1/8	1/6

L'inasprimento della sanzione si applica agli atti definibili emessi a decorrere dal 1°/2/2011.

La definizione agevolata delle sanzioni

Il comma 20 ha innalzato da un quarto a un terzo del minimo le sanzioni previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, in materia di definizione agevolata per gli atti emessi dal 1°/2/2011.

La conciliazione giudiziale

Il comma 19 ha elevato da un terzo al 40% del minimo le sanzioni che sono oggetto di conciliazione giudiziale nella fase di contenzioso avanti le commissioni tributarie provinciali, a decorrere dal 1°/2/2011.